

Art. 4.1.1 Concorsi Sociali e Intersociali

- Sono manifestazioni sportive utili all'esercizio e alla pratica della disciplina sportiva agonistica e non agonistica del Salto Ostacoli.
- Sono organizzati da Enti Affiliati in impianto dichiarato in sede di affiliazione o registrato successivamente alla F.I.S.E. ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Generale.
- L'Ente Affiliato che organizza un Concorso Sociale o Intersociale può prevedere una quota di iscrizione, e mettere in palio premi d'onore o in oggetto, di modico valore. Non possono essere previsti premi in denaro anche sotto forma di buoni acquisto.
- I risultati non sono qualificanti ai fini dell'acquisizione di autorizzazione a montare.
- Ad essi possono partecipare i Soci tesserati aventi la residenza sportiva presso l'ente affiliato che organizza la manifestazione; possono altresì partecipare sino ad un massimo di 60 binomi tesserati F.I.S.E. con residenza sportiva presso altri enti affiliati, che siano invitati dall'affiliato organizzatore.
- Il Comitato Organizzatore deve dare comunicazione al Comitato Regionale di appartenenza - con preavviso non inferiore a 48 ore - dell'organizzazione del Concorso Intersociale. Il Comitato Regionale può controllarne lo svolgimento a mezzo di un Ufficiale di Gara, o Candidato Ufficiale di Gara, con oneri a carico del Comitato Regionale stesso.
- A tali concorsi si applica la vigente regolamentazione F.I.S.E. per la parte tecnica. Dirigenti e Servizi (vedi art. 6 del presente Regolamento) valgono le particolari norme autonomamente stabilite dall'ente affiliato che ne cura l'organizzazione.
- Non è prescritta tenuta regolamentare, fermo l'uso obbligatorio di: cap, pantaloni da equitazione, stivali o stivaletti con ghette.
- Per i Cavalieri che montano pony, valgono le prescrizioni della relativa Regolamentazione.